

CONTINUITO
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Così composta:

dr.ssa Benedetta Thellung de Courtelary Presidente
dr.ssa Raffaella Tronci Consigliere
dr.ssa Vilma Passamonti Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3081 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc, all'udienza del 22 febbraio 2021, vertente

TRA

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 72, presso lo studio degli Avv.t [redacted]
[redacted], che la rappresentano e difendono come da procura in atti;

Parte appellante

E

[redacted] generalizzati in atti,
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro 9, presso lo studio dell'Avv [redacted]
che li rappresenta e difende come da procura in atti.

Parte appellata

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 306/2015 in data 3 aprile 2015, in tema contratto di assicurazione "index-linked". Materia non ricompresa tra quelle che la normativa primaria assegna alla Sezione Specializzata dell'Impresa.

B

Conclusioni delle parti:

Parte appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 306/2015 depositata inter partes dal Tribunale di Viterbo, Dr.ssa Luparelli, in data 3.4. 2015, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2972/2012 R. G., non notificata: - in via preliminare, in accoglimento della contestuale istanza ex artt. 351 e 283, c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata da parte di CNP UniCredit Vita Spa, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero in subordine in esito alla urgente convocazione delle parti in Camera di Consiglio, previo e/o con ogni consequenziale provvedimento, anche, in stretto subordine in ordine alla previsione di una cauzione da parte della medesima appellante, quale primaria Compagnia di Assicurazione, per l'importo di euro 480.179,29, di cui al notificato atto di precetto, o quello eventualmente superiore che dovesse determinare l'Ecc.ma Corte d'Appello all'esito del giudizio di appello;- ed in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado:- dichiarare nullo, annullare, e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Viterbo, in data 9/10 ottobre 2012 n. 789/12 (R.G. n. 2400/12), notificato - unitamente ad illegittimo atto di precetto - in data 12 novembre 2012, nei confronti della concludente; - comunque rigettare le domande avversarie di cui al monitorio opposto, siccome nulle, improponibili, improcedibili e/o inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, dichiarando che la Compagnia concludente nulla deve alle parti opposte per i titoli dedotti in ricorso. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Parte appellata: " Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:

1) in via principale rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o comunque infondato sia in fatto che in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata; 2) in subordine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare che la clausola di assunzione del rischio a carico del cliente contenuta nelle condizioni di polizza e nella nota informativa secondo cui: "La società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'ente emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente" ha carattere abusivo e vessatorio e quindi affetta da nullità, e conseguentemente condannare CNP Unicredit Vita Spa al pagamento della somma di € 103.000,00 oltre interessi legali dal 28.6.2009 sino all'effettivo pagamento in favore di ciascuno degli attori, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio; 3) in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertata la responsabilità precontrattuale di CNP Unicredit Vita Spa in relazione alla stipulazione delle polizze progetto performance 8 stipulate da ciascun attore, condannare CNP Unicredit Vita Spa al pagamento della somma di € 103.000,00 detratto il valore delle cedole incassate, oltre interessi legali dal 28.6.2009 sino all'effettivo pagamento in favore di ciascuno degli attori, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio. *Salvis Juribus*"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con citazione ritualmente notificata, CNP Unicredit Vita S.p.A. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 789/2012 del Tribunale di Viterbo, col quale le era stato intimato il pagamento di € 103.000,00 oltre interessi, in favore di ciascuno degli opposti [redacted] titolari di polizze cd *index linked*, "Progetto performance 8", stipulate il 28 giugno 2001 e scadute il 28 giugno 2009 - quale liquidazione a titolo di rimborso del capitale dagli stessi in origine investito, in forza di specifiche clausole di cui alle polizze recanti la rubrica "*con capitale garantito e rendimento annuo variabile*".

A sostegno propose una diversa interpretazione di dette polizze, come predisposte e debitamente consegnate ai contraenti al momento della stipula, sostenendo che, tanto nelle condizioni generali che nell'allegata nota informativa, avevano a suo dire, più volte specifico riferimento ai rischi finanziari a carico dell'assicurato, riconducibili all'andamento dell'indice di riferimento cui erano collegate le prestazioni, clausole da interpretarsi tenendo conto al contempo della natura previdenziale del tipo di contratto stipulato, e del carattere aleatorio e speculativo del prodotto finanziario su cui si era investito, proprio del tipo *index linked* delle polizze stipulate collegate all'andamento di un titolo, quale nella specie il titolo Lehman Brothers Holdings Inc, non potevano intendersi, contrariamente alla prospettazione avversa, contemplare a carico dell'emittente alcuna garanzia di rimborso del capitale iniziale alla scadenza, dovendo invece ritenersi interamente a carico degli assicurati ogni rischio di variazione dell'indice.

Costituendosi gli opposti, nel ribadire la sussistenza del credito vantato per l'obbligo che assumevano contratto da CNP Unicredit Vita alla restituzione del capitale investito con la stipula della polizza, richiamarono specifiche clausole contrattuali che con la dicitura "*capitale minimo a scadere*" e simili, avrebbero loro espressamente assicurato, ingenerandone comunque l'affidamento, che il capitale liquidabile alla scadenza non potesse essere inferiore a quello inizialmente versato. Proposero altresì domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità di singole clausole del contratto, rilevandone al contempo il carattere vessatorio, chiedendo accertarsi inoltre la responsabilità precontrattuale della CNP Unicredit per la condotta tenuta nella trattativa e nella stipula delle polizze in questione.

Con sentenza in data 3 aprile 2015 il Tribunale adito ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la sentenza ha proposto appello la CNP Unicredit Vita S.p.A. deducendo l'erronea applicazione delle norme di cui al D.lgs. 58/1998 e censurando le argomentazioni ivi svolte in ordine all'interpretazione delle polizze ed alla ritenuta sussistenza delle obbligazioni a fondamento del provvedimento monitorio. Nel costituirsi gli appellanti hanno concluso come in epigrafe.

All'udienza del 22 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc all'esito di trattazione scritta disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi degli artt. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77, ed 1 comma 3 lett. a) e lett. b) n.7) D.L. 7 ottobre 2020 n.125.

2. Parte appellante impugna nel merito la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo inerente gravi errori ermeneutici, a suo dire integranti violazione di legge, ritenendosi erronea l'interpretazione operata in primo grado del contratto dedotto in giudizio, nel cui contenuto precettivo non è stata rinvenuta alcuna garanzia di minimo a carico della assicuratrice ed a favore dell'assicurato, ed alle clausole dello stesso, da interpretarsi non solo in modo letterale ma anche sistematico nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e sgg cc e dunque delle clausole negoziali nel loro insieme, ivi comprese quelle aventi riferimento alla nota informativa consegnata ai clienti ex art. 109 d.lgs. 174/1995 (ove si assume chiaramente definita la portata delle reciproche obbligazioni e la mancanza di una garanzia di minimo a carico della società ed a favore dell'investitore).

Anche l'ulteriore mezzo, con cui si denuncia di irritualità l'esame delle questioni relative ad asserite violative comportamentali ai sensi del d.lgs n. 58/98 che si sostengono inerenti piuttosto profili di responsabilità precontrattuale estranei al presente giudizio, si censurano invero – come meglio esposto di seguito – ancora le argomentazioni svolte in ordine al significato da attribuire alle volontà negoziale.

Nel respingere l'assunto con cui la società opponente, con argomentazioni diffusamente ripercorse in questa sede, sosteneva che il collegamento delle polizze con il titolo della Lehman ponesse a carico degli assicurati le relative vicende economiche (compreso il default), il Tribunale ha considerato quanto segue:

"Il richiamo ripetuto nelle polizze, denominate "con capitale garantito e rendimento annuo variabile", ad una garanzia di restituzione, (cfr. punto 2.1 della nota informativa – prestazioni assicurate laddove si legge, evidenziato in grassetto, che "è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore al "capitale iniziale"; l'art. 3 delle condizioni di polizza "...la società garantisce ai Beneficiari la corresponsione del capitale di cui al successivo art. 5 – che riproduce quanto già riportato all'art. 3.2 della nota informativa) esclude che un contraente di media diligenza potesse comprendere il collegamento tra l'andamento dei titoli obbligazionari ed il diritto alla restituzione del capitale versato.

Si rileva inoltre che in nessun punto della polizza l'adempimento delle prestazioni contrattuali della società è collegato all'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers, se non per il caso del riscatto anticipato (art. 2.6 nota informativa); che anche nelle comunicazioni successivamente inviate ai clienti della parte opponente (all. 9 prod. Fase monitoria) si fa riferimento al "progetto performance 8- capitale minimo e rendimento annuo variabile".

Considerata la particolare natura della polizza index linked sottoscritta dalle parti ed i conseguenti rischi connessi, era onere di controparte, sia in fase precontrattuale che in pendenza del contratto, con buona fede, diligenza e perizia "qualificate", formulare clausole meglio comprensibili, con specifici avvertimenti in merito a rischi addossati al contraente più debole.

Si ribadisce che nella nota informativa e nelle condizioni generali di contratto fu previsto il collegamento con le obbligazioni delle Lehman Brothers. All'art. 2 delle condizioni generali di contratto si legge infatti: "Il contratto qui descritto denominato "Progetto Performance 8 (Cod. 1608) è un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Index Linked con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento... la Società, a norma dell'art. 30, 2° comma del Decreto Legislativo 175/95, investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in Euro che prevede lo stacco di cedole annuali variabili...La Società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente".

"All'art. 2.1 si è poi previsto che: "La Società alla scadenza contrattuale del 28.6.2009 corrisponde al Beneficiario la somma dei seguenti due importi:

- il "capitale iniziale" pari al premio versato, è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al "capitale iniziale". Nella polizza questo importo è definito come capitale minimo garantito alla scadenza";
- la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile; lo stacco della singola cedola avverrà ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 28 giugno 2002 fino al 28 giugno 2009."



Si tratta pertanto di un contratto di assicurazione sulla vita con la corresponsione iniziale di un premio versato in un'unica soluzione (pari ad euro 103.000,00) e con la riscossione di singole cedole annuali.

Tale contratto era poi collegato all'andamento di uno specifico titolo selezionato, individuato nelle obbligazioni della Lehman Brothers.

Nel caso in esame non vengono in rilievo tanto gli obblighi di informazione relativi al titolo obbligazionario appena citato ed alle note vicende che ne hanno segnato il default. Prima ancora di tale questione, correlativa alla natura di intermediario finanziario sottesa a chi propone una polizza di carattere eminentemente speculativo, con il conseguente assoggettamento agli obblighi stabiliti dal d.lgs n. 58/1998, viene in rilievo un problema di tipo ermeneutico, che attiene alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali.

Dalle clausole appena richiamate emerge infatti una potenziale ambiguità, correlata al fatto che da un lato la Società attesta di avere selezionato un titolo obbligazionario dotato di adeguata sicurezza e negoziabilità, dal momento che eventuali effetti pregiudiziali secondari sono in capo al contraente, cioè al consumatore. Dall'altro si stabilisce invece (evidenziando in grassetto la relativa dicitura così come riportato nella presente motivazione) la garanzia che il capitale minimo liquidabile alla scadenza, non sia inferiore al "capitale iniziale". Nondimeno, il tenore letterale dell'art. 2.1 delle note informative e l'intitolazione della polizza come Progetto Performance 8 con capitale garantito e rendimento annuo variabile portano a sostenere che sia plausibile una diversa interpretazione del contratto, in base alla quale il l'elemento di aleatorietà fosse riconducibile esclusivamente alle cedole annuali e non al capitale iniziale, che viene indicato come garantito.

Nella stessa proposta di contratto (all. 2 prod. Fase monitoria) viene riportato:

- capitale iniziale 200.000.000;
- capitale minimo garantito alla scadenza 200.000.000.

Ne consegue che gli odierni opposti potevano ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sull'interpretazione che prevedesse la restituzione di quanto investito alla scadenza.

(interpretatio contra stipulatorem).

In base all'art. 1370 c.c. "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. "L'art. 35 cod.cons., a sua volta, prevede che: "Nel caso di contratti di cui tutte "le clausole o talune clausole siano proposte dal consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso della clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore". In sostanza chi predispose le condizioni generali di contratto o le clausole contenute in moduli o formulari o propone per iscritto una clausola al consumatore, ha l'onere di definire con chiarezza il contenuto di quanto redige. L'ambiguità è a carico del predisponente, mentre l'altra parte può ben invocare l'interpretazione che le è più favorevole. L'onere di chiarezza è collegato al principio di buona fede, Chi predispose il contenuto delle condizioni generali del contratto, o la clausola di un contratto proposta ad un consumatore, non può, in sede di esecuzione del contratto, invocare interpretazioni che non fossero ragionevolmente evidenti alla controparte al momento della conclusione del contratto [...].

I contraenti hanno pertanto diritto di ottenere la restituzione del capitale inizialmente versato al momento della stipulazione delle polizze.

L'opposizione è pertanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto[...]."

3. Ritiene la Corte che con tale pronuncia si siano correttamente valutate le obbligazioni gravanti sulla società odierna appellante, di cui alle polizze *index linked* stipulate, e che la sentenza deve trovare integrale conferma.

Le censure svolte non si reputano contenere invero argomenti idonei a contrastare le logiche e derivate considerazioni a fondamento della decisione circa il contenuto e la recepita portata delle obbligazioni nascenti dalle polizze, del tutto sovrapponibili, stipulate dagli odierni appellati il 28 giugno 2001, dacché la tesi difensiva della compagnia assicuratrice è fondata essenzialmente sull'assunto che la corretta interpretazione delle relative clausole nel loro complesso, unitamente a quelle contenute nella nota informativa comporti, quale automatica conseguenza, l'esclusione della garanzia di minimo (ovvero del capitale versato) a carico dell'assicuratore, per essersi il contraente accollato il rischio di investimento, per il solo fatto di aver sottoscritto un contratto *index linked*, ovvero collegato ad un valore di riferimento variabile, nella specie titoli obbligazionari.

L'assunto non può essere condiviso perché non tiene conto della natura giuridica delle polizze vita, tra le quali – senza trascurare l'ulteriore componente aleatoria dovuta al collegamento con valori variabili – nondimeno rientrano quelle del tipo *index linked*.

Tale tipo di polizza, attraverso il meccanismo del collegamento a valori esterni, consente bensì di avvantaggiarsi dell'eventuale rialzo del valore dei titoli sui mercati finanziari, e tuttavia pur comprendendo tale componente finanziaria, ha natura di prodotto assicurativo – come pure rilevato dal giudice di primo grado – e, come tale, resta difatti tipicamente a carico dell'assicuratore il cd. rischio demografico, perché l'adempimento dell'obbligazione fondamentale della compagnia assicuratrice rimane dovuto al verificarsi di evento attinente alla vita dell'assicurato [per il caso di morte], oltre che il rischio delle perdite finanziarie in relazione quantomeno all'esercizio della facoltà di riscatto anticipato della polizza.

E' nota in proposito l'evoluzione giurisprudenziale circa la natura finanziaria o assicurativa delle polizze *Linked* in relazione ai contratti – quali quelli di specie - conclusi prima dell'entrata in vigore della previsione generale di cui alla L. n. 262 del 28.12.2005 e del neo introdotto art. 25-bis del TUF, approvata a ritenere tali polizze, contratti a causa mista – finanziaria ed assicurativa - in ordine ai quali va rilevata, di volta in volta per via interpretativa, la prevalenza di una componente rispetto all'altra, sicché in relazione a tali contratti di assicurazione (stipulati prima di detta disciplina), nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano collegate al valore di titoli o impiegate in fondi d'investimento, il giudice di merito deve per via interpretativa stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato, è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato) (cfr. tra altre C.Cass. n. 6061/2012, e nello stesso senso, in ordine al sindacato di validità di polizza a causa mista, C.Cass. n. 6319 del 19.12.2018).

Quanto alla natura e alla valenza contrattuale delle polizze in questione, ritiene la Corte che sia ravvisabile per più ordini di ragioni una prevalenza della causa assicurativa sulla componente finanziaria, in ragione della limitazione degli aspetti aleatori al rischio demografico ed al "riscatto anticipato", nonché, quanto agli aspetti prettamente finanziari, al solo "rendimento annuo variabile"

come palesato oltre che dal dato letterale, dall'assetto degli interessi delle parti regolato dalle singole clausole e dal complessivo contenuto del contratto.

Il testo di per sé univoco in tal senso, palesa la comune intenzione delle parti di circoscrivere l'alea del contratto in detti limiti già nel *nomen iuris* attribuito dalla compagnia predisponente il contratto, alla polizza denominata "con capitale garantito e rendimento annuo variabile". E parimenti, quanto alle prestazioni assicurate, tale indicazione è ribadita dal ripetuto richiamo ad espressioni di analogo significato quali "è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore al "capitale iniziale" (cfr. sub 2.1 della nota informativa, indicazione evidenziata in grassetto), previsione che trova conferma all'art. 3 delle condizioni di polizza ove reca che "[...] la società garantisce ai Beneficiari la corresponsione del capitale di cui al successivo art. 5" (a sua volta contenente la medesima indicazione di cui alle condizioni di polizza). Espressioni tutte che - a meno di attribuire loro un significato estraneo al senso comune - non consentono di ritenere si sia voluto porre a carico dei contraenti- assicurati il rischio della perdita di valore del titolo oltre i limiti del capitale, assicurando loro invece esplicitamente la liquidazione, alla scadenza o al verificarsi dell'evento oggetto di garanzia, di somma (almeno) pari al capitale versato al momento della stipula.

Coerentemente inoltre al disposto dell'art. 1363 cc, si è preso quindi a riferimento quindi l'intero contesto negoziale rilevando che, lungi dal contrastare il contenuto fatto palese dal significato delle parole, se ne trae conferma della portata assicurativa prevalente, ponendosi in evidenza come "in nessun punto della polizza l'adempimento delle prestazioni contrattuali della società è collegato all'andamento delle obbligazioni "Lehman Brothers" se non per il caso di riscatto anticipato".

3.1 Neppure si ravvisano inosservanze dei canoni ermeneutici nei passaggi motivazionali della sentenza che hanno riferimento alla condotta dei funzionari della società assicuratrice - secondo le censure di parte appellante propri del tema della responsabilità e dunque estranei al presente giudizio - trattandosi di valutazioni invece inerenti, ai sensi del comma secondo dell'art. 1362 cc, al comportamento complessivo delle parti, dal quale, al pari degli ulteriori criteri interpretativi, risulta ribadito il richiamo alla polizza con la denominazione "Progetto performance 8- capitale minimo e rendimento annuo variabile" (cfr. comunicazione inviata successivamente ai clienti, all. 9 del provv.monitorio), e rispetto al quale si apprezza inoltre che, stante la natura della polizza *Index Linked* e i rischi connessi sia rimasto del tutto inattuato l'onere della società proponente di "formulare clausole meglio comprensibili, con specifici avvertimenti in merito ai rischi a carico del cliente, contraente debole", mentre - stanti le specifiche pattuizioni e le condizioni generali di contratto - ne risultava per contro invariabilmente ribadita l'assenza del rischio finanziario a carico degli assicurati.

3.4 Né detto percorso motivazionale può ritenersi in alcun modo viziato ove si faccia riferimento al criterio ermeneutico sistematico dacché se il significato delle parole, la considerazione delle clausole le une per mezzo delle altre e il comportamento delle parti, confermano il legittimo affidamento degli appellati a vedersi restituire, alla scadenza della polizza, quanto originariamente investito, non vale a contrastare detta espressa volontà negoziale, quanto contenuto in particolare all'art. 2 delle condizioni generali di contratto che reca come il "[...] la Società, a norma dell'art. 30, 2° comma del Decreto Legislativo 175/95, investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in Euro che prevede lo stacco di cedole annuali variabili...La Società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte

dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente", per poi prevedere espressamente all'art. 2.1 che: "La Società alla scadenza contrattuale del 28.6.2009 corrisponde al Beneficiario la somma dei seguenti due importi: - il "capitale iniziale" pari al premio versato, è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al "capitale iniziale". Nella polizza questo importo è definito come capitale minimo garantito alla scadenza [...].

Clausole che si presentano ambigue se non connotate da un contrasto nel dato letterale tra possibili "effetti pregiudizievoli" previsti in capo al "Contraente" e "capitale minimo garantito", in realtà solo apparente, correttamente risolto nella decisione del Tribunale alla stregua di avvertenze riferite all'assunzione del rischio finanziario, correlato esclusivamente al valore variabile delle cedole annuali ed al riscatto anticipato, dovuti dall'assicuratore. L'insussistenza di un reale contrasto trova d'altro canto conferma nel fatto che, come già accennato, in nessun punto del contratto si prevede che in relazione alla variabilità degli attivi finanziari cui risultano collegati gli importi dovuti, la stipulazione della polizza comporti per il contraente elementi del rischio proprio di un investimento "finanziario" (ovvero, nello specifico, il rischio connesso all'incapacità della Lehman Brothers di pagare l'interesse o rimborsare il capitale, per effetto del deterioramento della propria solidità patrimoniale; né la polizza prevede che il valore del titolo collegato, risenta di tale rischio e possa variare al modificarsi delle condizioni dell'emittente del titolo).

3.3 Confluiscono ad indicare il medesimo significato di cui sopra della clausola di cui si disputa, gli ulteriori canoni interpretativi di cui all'art. 1370 cc e dell'art. 35 del codice di consumo – pure richiamati dal Tribunale - che soccorrono tuttavia solo nel caso che, diversamente che nella specie, si ritenga permanere un significato ambiguo della stessa, posto che "nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole poliseno uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dall'art. 1362 e ss.cc, e, in particolare a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (Cass. 668/2016; Cass. 10825/2020). L'articolo 1370 c.c. ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola" (così Cass.Sez. III Civile n. 25849 del 23.9.2021). L'art. 35 del codice del consumo parimenti ribadisce l'onere di chiarezza a carico del predisponente e che "in caso di dubbio sul senso della clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore".

Alcuna violazione delle regole correnti (testuali, logiche, sistematiche) di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e sgg c.c. può essere imputata al Tribunale, dovendo pertanto, altresì considerarsi che, ove pure si ritenesse residuare dubbio e che siano ricavabili almeno due significati possibili della clausola "capitale garantito e rendimento annuo variabile", prevarrebbe comunque l'interpretazione favorevole agli assicurati.

3.4 Soccorrono infine a confermare l'esattezza dell'interpretazione dei contratti resa dal Tribunale, le prescrizioni dettate dalla normativa di settore applicabile nella specie *ratione temporis*.

La circolare ISVAP (ora IVASS) 332D/1998 con riferimento ai contratti di cui all'art. 30 d.lgs 174/1995 (tra i quali le polizze *Index Linked* quale quella in questione) ha specificato che il rischio di investimento può essere articolato in tre profili, ovvero il rischio di performance, derivante dal



rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale (sovrapponibile al caso di specie), oltre al rischio di base (derivante dal rilascio di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore di riferimento), ed al rischio connesso alla qualità dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari (ovvero il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia i propri obblighi contrattuali).

Tali rischi – come stabilisce la circ. ISVAP 451D/2001 - ricadono sempre sulla società assicuratrice salvo che la polizza non vi deroghi espressamente, ma a tal fine è necessario che nel contratto risultino clausole chiare e specifiche che indichino per ogni singolo profilo di rischio, che esso in ipotesi ricada esclusivamente sul contraente assicurato, senza alcun uso di espressioni equivoche, poco comprensibili o clausole contraddittorie, tali per cui dalla semplice lettura delle stesse, il contraente sia messo in grado di comprendere il loro significato e la loro portata.

Anche sotto questo profilo le conclusioni cui perviene la sentenza gravata si presentano del tutto immuni dai vizi lamentati, atteso che non soltanto nelle polizze stipulate nella specie, non solo non vi è alcuna esclusione della garanzia di minimo a favore dei contraenti/assicurati, ma alla regola generale che il rischio correlativo grava sulla società assicuratrice, non sono state apportate deroghe di sorta o, al più, dovrebbe ritenersi che simile intenzione negoziale sia stata espressa con clausole di significato così oscuro ed ambiguo, da escludere comunque lo spostamento del rischio finanziario, per via interpretativa, a carico di controparte.

4. Il che induce a concludere – confermandosi la decisione appellata – che al di là del *nomen iuris* attribuito, il rapporto contrattuale concluso tra gli odierni appellati e la CNP UNICREDIT Vita, sia da identificare in una polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, e non si concreti, invece, come investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero a carico dell'assicurato).

L'appello per tali ragioni deve essere respinto.

Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.

PQM

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da CNP Unicredit Vita S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 306/2015 in data 3 aprile 2015, respinta ogni diversa conclusione, così provvede:

- Respinge l'appello.
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
- Sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per la integrazione a carico dell'appellante dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Roma, 7 febbraio 2022

IL CONSIGLIERE EST.
dr.ssa *Milma Passamonti*

IL PRESIDENTE
dr.ssa Benedetta Thellung de Courtelary

Depositato in Cancelleria

Roma, 9 FEB 2022

IL FORZETTARIO CANCELLIERE
dr.ssa Stefania Mallora